

IL RISCATTO DELLA LAUREA

Le novità

La Legge 247 del 2007 ha introdotto importanti novità in materia previdenziale.

Alcune di esse sono **di particolare interesse per i lavoratori più giovani**, tra le altre, segnaliamo le novità in materia di riscatto della laurea **dal 1° gennaio 2008**, raffrontando la vecchia e nuova normativa.

	Prima	Dopo la riforma
Pagamento rateale riscatto	Consentito fino ad un massimo di 5 anni con la maggiorazione degli interessi al tasso legale.	Consentito fino ad un massimo di 10 anni senza l'aggiunta di interessi.
Efficacia degli anni riscattati	Non computabili ai fini dell'anzianità richiesta per la pensione contributiva.	Pienamente computabili ai fini dell'anzianità richiesta per la pensione contributiva.
Domanda di riscatto	Poteva essere presentata solo dopo aver versato almeno un contributo obbligatorio.	Può essere presentata anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa. (*)
Agevolazione fiscale	L'onere di riscatto poteva solo essere dedotto dal reddito dell'interessato.	L'onere continua ad essere dedotto dal reddito dell'interessato. Tuttavia, nel caso di soggetto privo di reddito tassabile o fiscalmente a carico, l'onere del riscatto può essere detratto (nella misura del 19%) dall'imposta dovuta dal familiare che ha sostenuto la spesa del riscatto.

(*) Nel caso di un giovane in attesa di occupazione (che a **gennaio 2008** chiede di **riscattare la laurea breve**), non essendoci una retribuzione o un reddito da utilizzare come base per il calcolo dell'onere, si fa riferimento al minimale imponibile stabilito per i commercianti (€ 13.807,00), al quale poi si applica l'aliquota contributiva (pensionistica) prevista per i lavoratori dipendenti (33%).

Il risultato va moltiplicato per i tre anni di università.

In totale l'interessato dovrà spendere € 13.669,00.